Cod.IPA: cnch_rm - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0002542 del 05/10/2026

FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI

DISEGNO DI LEGGE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE (AC 2880)

Commissione II Giustizia
Camera dei Deputati

Ottobre 2026

1. Premessa

La **Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici** è un ente pubblico non economico, organo sussidiario dello Stato, a rappresentanza nazionale delle professioni sanitarie di Chimico e di Fisico, ed è presente sul territorio italiano con 35 Ordini territoriali e oltre 10mila iscritti per l'82% chimici e 18% fisici.

La professione di Chimico è una tra le più longeve tra le professioni regolamentate dall'Ordinamento italiano, in quanto regolamentata sin dal 1928 con il Regio Decreto 1° marzo 1928, n. 842 "Regolamento per l'esercizio della Professione di Chimico", confermato e richiamato anche dalla Legge n.3/2018.

Nel 2018 (Legge 11 gennaio 2018, n. 3) il Chimico diventa una professione sanitaria con la costituzione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici che vede l'istituzione ed il riconoscimento della professione di fisico, in aggiunta a quella di chimico, e la creazione di un albo unico, comune ad entrambe le due professioni.

A livello generale merita evidenziare che i professionisti Chimici e Fisici operano in diversi settori correlati a salute, sicurezza, ambiente, alimenti, cosmetici e prodotto e sono presenti negli enti privati, negli enti pubblici, negli enti di controllo quali Agenzie per l'Ambiente (ARPA) e Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, negli istituti quali ISPRA, ISS, INAIL, nelle ASL e nel mondo dell'impresa, sia a livello imprenditoriale che consulenziale e di dipendenza.

2. Considerazioni sul disegno di legge

Il disegno di legge introduce misure urgenti volte a **riformare l'assetto normativo e organizzativo della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie**, organo di giurisdizione speciale competente a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dagli Ordini e dalle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie in materia disciplinare, di iscrizione e cancellazione dagli albi e di svolgimento delle procedure elettorali.

Con la presente memoria, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici intende fornire il proprio contributo all'esame parlamentare del provvedimento, riportando di seguito le proprie osservazioni.

3. Specificità dell'Albo unico dei Chimici e dei Fisici e composizione della CCEPS

L'**articolo 1, comma 1, capoverso articolo 17, comma 4, lettera c)**, prevede per ciascuna sezione della Commissione cinque componenti effettivi e cinque supplenti designati da ciascuna Federazione nazionale, mentre il successivo comma 7 richiede che almeno tre componenti appartengano alla medesima categoria del sanitario interessato dal procedimento.

Per la Federazione, tale formulazione richiede un coordinamento espresso, considerato che chimici e fisici, pur essendo iscritti a un unico Albo professionale, appartengono a due distinti settori, "chimica" e "fisica", caratterizzati da competenze professionali differenti. La disciplina vigente, inoltre, individua separatamente i rappresentanti delle due professioni nell'ambito della Commissione.

Per i procedimenti riguardanti l'esercizio professionale, l'iscrizione, la cancellazione, il trasferimento e la materia disciplinare, appare necessario che la componente professionale chiamata a decidere appartenga al medesimo settore dell'interessato, in ragione della specificità delle competenze richieste. Diversamente, nei ricorsi relativi alle operazioni elettorali degli Ordini territoriali o della Federazione nazionale, la controversia riguarda la regolarità e la legittimità del procedimento elettorale e non profili attinenti alle specifiche competenze professionali del Chimico o del Fisico. In tali casi, non appare pertanto necessario richiedere che i componenti della Commissione appartengano al medesimo settore dell'interessato, potendo la componente

professionale essere composta da iscritti appartenenti indifferentemente al settore Chimica o al settore Fisica, ovvero a entrambi.

È, pertanto, auspicabile introdurre una **disciplina legislativa chiara che distingua la composizione della Commissione in relazione alla natura del procedimento**, evitando incertezze interpretative e assicurando, al contempo, la competenza tecnica e l'imparzialità del collegio.

Si riporta, di seguito, una **proposta di modifica rispetto alle previsioni del disegno di legge**:

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 17, comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Qualora la Federazione nazionale di riferimento rappresenti più professioni sanitarie ovvero un Albo articolato in distinti settori professionali, la designazione dei componenti è effettuata assicurando, per ciascuna professione o settore professionale, cinque componenti effettivi e cinque componenti supplenti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla presente lettera.»

Conseguentemente, al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Qualora il procedimento riguardi l'esercizio professionale, i provvedimenti disciplinari, l'iscrizione, la cancellazione o il trasferimento, nel caso di Federazioni nazionali che rappresentino più professioni sanitarie ovvero di Albi articolati in distinti settori professionali, il requisito dell'appartenenza alla medesima categoria è riferito alla professione o al settore professionale cui appartiene il professionista interessato. Per i ricorsi concernenti le operazioni elettorali degli Ordini o delle Federazioni nazionali di cui al periodo precedente, il requisito dell'appartenenza alla medesima categoria è riferito all'Albo o alla Federazione nel suo complesso e la componente professionale può essere costituita da iscritti appartenenti a una o più delle professioni o dei settori professionali rappresentati.»

4. Permanenza dei requisiti dei componenti durante il mandato quadriennale

L'**articolo 1, comma 1, capoverso articolo 17, comma 4, lettera c)**, prevede che almeno tre dei cinque componenti designati da ciascuna Federazione non siano presidenti o membri del Comitato centrale, mentre il comma 6 stabilisce una durata quadriennale dell'incarico, con possibilità di una sola riconferma.

La disposizione non chiarisce, tuttavia, se tali requisiti debbano sussistere esclusivamente al momento della designazione o permanere per l'intera durata dell'incarico, né disciplina gli effetti di eventuali variazioni sopravvenute nella posizione ordinistica dei componenti, anche in conseguenza del rinnovo degli organi delle Federazioni nel corso del mandato della Commissione.

La Federazione auspica che sia chiarita espressamente la disciplina applicabile alle modifiche sopravvenute, assicurando il mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e della composizione prescritta, senza determinare automatismi nella cessazione o nella sostituzione dei componenti.

Si riporta, di seguito, una **proposta di modifica rispetto alle previsioni del disegno di legge**:

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 17, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I requisiti relativi alla composizione di cui al comma 4, lettera c), devono essere assicurati per tutta la durata del mandato. In caso di sopravvenuta acquisizione o cessazione della qualifica di presidente o di membro del Comitato centrale della Federazione nazionale di appartenenza, la Federazione verifica la permanenza dei requisiti di composizione previsti dal comma 4, lettera c), e, ove necessario, procede alla designazione di un nuovo componente. La mera variazione della carica ordinistica non determina la decadenza qualora restino rispettati i requisiti di composizione previsti dal presente articolo.»

5. Impedimento, incompatibilità, astensione e ricusazione dei componenti

L'**articolo 1, comma 1, capoverso articolo 17, comma 8** prevede la sostituzione dei componenti effettivi rappresentanti le categorie sanitarie, in caso di impedimento o incompatibilità, con i supplenti della medesima categoria. La disposizione non chiarisce, tuttavia, quali situazioni debbano essere ricondotte al concetto di «incompatibilità» e, in particolare, se tale previsione riguardi esclusivamente le cause che impediscono in via generale di ricoprire l'incarico oppure anche le situazioni che impongono l'astensione del componente in relazione a uno specifico procedimento.

Appare pertanto opportuno chiarire che la sostituzione con il componente supplente opera anche quando l'astensione o la ricusazione riguardi il singolo procedimento, distinguendo tale ipotesi dalle cause di incompatibilità con l'incarico aventi carattere generale o permanente, così da assicurare uniformità applicativa e la regolare composizione del collegio.

Si riporta, di seguito, una **proposta di modifica rispetto alle previsioni del disegno di legge**:

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 17, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento dei membri effettivi rappresentanti le categorie sanitarie, nonché nei casi di astensione o ricusazione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 18-bis o di altra causa di incompatibilità prevista dalla legge, intervengono alle sedute i membri supplenti appartenenti alla medesima categoria professionale e, ove previsto, al medesimo settore dell'Albo.»

6. Rappresentanza in giudizio degli Ordini e delle Federazioni nazionali

L'**articolo 1, comma 1, capoverso articolo 18-sexies** consente agli Ordini, alle Federazioni nazionali e alle amministrazioni di stare in giudizio per il tramite di personale dipendente con qualifica dirigenziale, munito di delega del legale rappresentante.

La previsione non appare tuttavia coerente con la struttura organizzativa degli enti ordinistici, considerato che gli Ordini territoriali e le Federazioni, anche in ragione delle rispettive dimensioni e dotazioni organiche, non dispongono ordinariamente di personale con qualifica dirigenziale. La facoltà prevista rischia pertanto di risultare in concreto inutilizzabile.

Si propone quindi di estendere la possibilità di rappresentanza processuale anche a un dipendente espressamente delegato o a un componente del Comitato centrale all'uopo delegato, così da rendere la disposizione effettivamente applicabile indipendentemente dalla struttura.

Si riporta, di seguito, una **proposta di modifica rispetto alle previsioni del disegno di legge**:

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 18-sexies, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Gli Ordini e le Federazioni nazionali possono stare in giudizio mediante un dirigente o un dipendente dell'ente ovvero un membro di Comitato Centrale munito di apposita delega, nonché avvalersi di un difensore secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le amministrazioni possono stare in giudizio attraverso personale dipendente munito dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti.»